



Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sul soggiorno, l'ammissione e l'attività
lucrativa e modificata come segue:

Art. 87 cpv. 1^{bis} lett. h, 2^{bis} e 2^{ter}

^{1bis} I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine
della loro registrazione nel sistema automatico d'identificazione delle
impronte digitali (AFIS) dell'Ufficio federale di polizia, se lo straniero in
questione:

- h. è tenuto a lasciare il territorio svizzero in seguito a una
decisione di rimpatrio e tale decisione si applica all'intero
spazio Schengen, oppure se è oggetto di un divieto d'entrata
nello spazio Schengen e le sue impronte digitali non sono
contenute nell'AFIS.

^{2bis} I dati di cui al capoverso 1 lettera h sono rilevati al fine della
trasmissione al N-SIS e cancellati dopo sei mesi. Non sono oggetto di
confronti.

^{2ter} Le deroghe al rilevamento dei dati di cui al capoverso ^{1bis} lettera h
sono rette dall'articolo 3b dall'ordinanza del 6 dicembre 2013 sul
trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

¹ RS 142.201

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr.